



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA**

**SCUOLA DELL'INFANZIA , PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO**

Piazza XXIV Maggio, 13- 42048 Rubiera (RE) – Tel.0522 626265 – Fax 0522 261490

e-mail: [reic83600r@istruzione.it](mailto:reic83600r@istruzione.it) – P.E.C.: [reic83600r@pec.istruzione.it](mailto:reic83600r@pec.istruzione.it) – sito web: <http://www.icrubiera.gov.it> -

C.F. 80016450357



Prot.n.8278 / B20

Rubiera,27/11/17

Circ.n.46 a.s.2017/2018

Ai docenti della scuola  
sec. di I grado  
Ai genitori degli alunni  
della scuola sec. di I grado  
Agli alunni della scuola sec. di I grado  
Atti-Sito

Oggetto : validità dell'anno scolastico –deroghe

Si comunica ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di primo grado che il collegio dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2017 ha deliberato relativamente ai giorni di frequenza scolastica utili per la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado.

Si riportano di seguito le Principali Norme di riferimento e le deroghe individuate e deliberate dal collegio dei docenti.

### **Art. 5, Dlgs 62/2017 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado**

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

### **D. P. R. 122/2009 Regolamento**

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione( ...)

c. 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità

dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate

## **Deroghe**

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale personalizzato ]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"

Il collegio dei docenti ha definito nella seduta del 30 ottobre 2017 i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

→**gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**

→**terapie e/o cure programmate;**

→**donazioni di sangue;**

→**partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**

→**adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e**

**l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)**

→**Cause di forza maggiore per motivi di famiglia attestate, documentate e autocertificate dai genitori.**

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni delle norme vigenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

**L'orario annuale personalizzato per la scuola secondaria di I grado è pari a 990 h di attività curricolare e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno è pari a 742,5 h di attività curricolare.**

I docenti, in occasione dei colloqui con i genitori e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, forniscono informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ersilia Buonocore  
Firma autografa sostituita  
ai sensi del c.2,art.3 Dlgs 39/93